



STATUTO

Approvato dall'Assemblea degli Associati

il 12 Aprile 2019

INDICE

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA 3

Art. 1 - Denominazione..... 3

Art. 2 - Sede 3

Art. 3 - Scopo 3

Art. 4 - Durata 4

TITOLO II - ASSOCIATI 4

Art. 5 - Associati..... 4

Art. 6 - Ammissione all’Associazione 4

Art. 7 - Quota Associativa 5

Art. 8 - Doveri degli Associati 5

Art. 9 - Perdita o sospensione della qualifica di Associato 5

TITOLO III - PATRIMONIO, ENTRATE, ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO..... 6

Art. 10 - Patrimonio, Entrate 6

Art. 11 - Esercizio Sociale e Bilancio 6

TITOLO IV - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 6

Art. 12 - Organi associativi..... 6

TITOLO V - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 7

Art. 13 - Assemblea..... 7

Art. 14 - Partecipazione 7

Art. 15 - Convocazione e decisioni degli Associati..... 7

Art. 16 - Costituzione 7

Art. 17 - Deliberazioni..... 8

Art. 18 - Presidenza 8

Art. 19 - Riunioni..... 8

TITOLO VI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMITATO DIRETTIVO..... 8

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione 8

Art. 21 - Cooptazione dei Consiglieri 9

Art. 22 - Insostituibilità del Consigliere 9

Art. 23 - Presidenti, Vicepresidenti, Segretario Generale 9

Art. 24 - Convocazione..... 9

Art. 25 - Riunioni..... 10

Art. 26 - Poteri 10

Art. 27 - Rappresentanza 11

Art. 28 - Comitato Direttivo..... 11

TITOLO VII - COLLEGIO SINDACALE, COLLEGIO DEI PROBIVIRI E COMITATO D'ONORE	12
Art. 29 - Collegio Sindacale	12
Art. 30 - Collegio dei Probiviri	12
Art. 31 - Comitato d'Onore	13
TITOLO VIII - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE	14
Art. 32 - Scioglimento	14

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita un'Associazione, senza scopo di lucro, denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA PRIVATE BANKING - AIPB.

L'Associazione può utilizzare, per ogni effetto, la denominazione abbreviata "AIPB".

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede a Milano.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire Sezioni ed Uffici in altre località in Italia ed all'estero, definendone le modalità operative.

Art. 3 - Scopo

L'Associazione ha i seguenti scopi:

1. facilitare e sviluppare l'esercizio della professione nel settore del Private Banking. Il Private Banking è inteso come l'insieme di servizi di investimento finanziari e consulenziali personalizzati dedicati alla gestione del patrimonio del cliente; si rivolge a facoltosi clienti con esigenze complesse in continua evoluzione e, per svolgere tale attività, si avvale di strutture organizzative dedicate e di articolate e qualificate figure professionali;
2. curare la qualificazione professionale dell'Associato e promuovere il riconoscimento della sua funzione;
3. promuovere lo studio e l'analisi del mercato mobiliare e di tutti gli altri mercati collegati all'attività del Private Banking, per contribuire al suo sviluppo, alla sua trasparenza ed efficienza facendosi portavoce nelle sedi e nei modi appropriati delle esigenze e dei pareri dei propri Associati;
4. incentivare gli studi e le ricerche nel settore del Private Banking in grado di evidenziare gli aspetti innovativi e/o evolutivi che nel tempo tale attività manifesta;
5. sviluppare studi, ricerche e dibattiti sul ruolo professionale del private banker nonché di figure professionali analoghe seguendo nel tempo la loro evoluzione sui mercati italiani e internazionali;
6. sviluppare l'attività di comunicazione, anche con i media, svolgere l'attività editoriale e promuovere attività formativa.

Per raggiungere tali scopi l'Associazione:

- a. opera per rappresentare i suoi Associati presso organismi ufficiali italiani, comunitari ed internazionali, in collaborazione anche con analoghe Associazioni italiane ed internazionali, al fine di presentare le loro necessità, difendere i loro interessi e raccogliere le informazioni a loro utili;
- b. sviluppa le relazioni dei suoi Associati tra loro e con le società e gli enti oggetto dei loro interessi;
- c. si pone come punto di incontro di esperti del settore, al fine di permettere ai suoi Associati di seguire l'evoluzione delle conoscenze in materia finanziaria e di formulare adeguate proposte nelle sedi che riterrà opportune;
- d. organizza, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, convegni e seminari;
- e. cura la pubblicazione di libri, manuali, riviste, periodici, materiale formativo e informativo, svolge in genere attività editoriale, anche periodica, nelle materie di cui al primo comma del presente articolo;
- f. sviluppa relazioni con i media, con enti ed istituzioni;

- g. può aderire ad associazioni, organismi, enti e società aventi scopi coerenti con quelli dell'Associazione o promuoverne la costituzione;
- h. assume ogni altra iniziativa in linea con le sue finalità.

L'Associazione persegue i suoi scopi in modo indipendente.

Art. 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 5 - Associati

Il numero degli Associati è illimitato.

Fanno parte dell'Associazione, gli Associati, persone fisiche o giuridiche, che si dividono in:

- **Soci Fondatori.** Sono coloro che hanno fondato l'Associazione. Hanno diritto di essere citati nell'Albo dell'Associazione in una categoria a parte. Hanno diritto di voto in Assemblea.
- **Soci Onorari.** Vengono proposti dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea che delibera in merito. Partecipano su invito all'Assemblea degli Associati. Non hanno diritto di voto in Assemblea.
- **Soci Ordinari.** Sono Soci Ordinari tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, svolgono attività nel mondo del Private Banking, come definito al punto 1 dell'art. 3 dello Statuto. Hanno diritto di voto in Assemblea.
- **Soci Aderenti.** Sono coloro che svolgono un'attività funzionale al Private Banking, come definito al punto 1 dell'art. 3 dello Statuto, le cui sinergie possono rappresentare un effettivo punto di forza per l'Associazione. Solo i Soci Aderenti già ammessi nella compagine associativa entro il 13 settembre 2007 partecipano con potere di voto alle delibere assembleari. I Soci Aderenti ammessi nella compagine associativa dopo il 13 settembre 2007 non hanno diritto di voto nelle delibere assembleari.
- **Sostenitori.** Sono enti, istituzioni, organizzazioni, società o persone fisiche che contribuiscono, mediante prestazioni di attività e/o anche economicamente in modo significativo sia una tantum che in via permanente, al raggiungimento dei fini e degli scopi associativi. Non hanno diritto di voto in Assemblea.
- **Affiliati.** Sono coloro che svolgono un'attività accessoria, collaterale o complementare al Private Banking, come definito al punto 1 dell'art. 3 dello Statuto. Non hanno diritto di voto in Assemblea. Il numero totale degli Affiliati è libero.

Possono essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione solo i Soci Fondatori e Ordinari, salvo quanto in seguito previsto per il Segretario Generale.

Sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale i Soci Fondatori, Ordinari, Aderenti ed Affiliati.

Art. 6 - Ammissione all'Associazione

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 5, l'ammissione all'Associazione spetta al Consiglio di Amministrazione in sede deliberante. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare al Comitato

Direttivo la selezione e l'espressione di un parere consultivo e non vincolante sulle domande di adesione ricevute.

Il Segretario Generale provvede a dare comunicazione scritta a tutti gli Associati delle ammissioni nelle diverse categorie, mediante aggiornamento del sito internet di AIPB.

La domanda di ammissione all'Associazione è fatta per iscritto ed è rivolta, in sede proponente, al Consiglio di Amministrazione, che, a mezzo del Segretario Generale, invia la domanda stessa al Comitato Direttivo, qualora nominato. In caso di accoglimento, il Consiglio di Amministrazione chiede al nuovo Associato che entro quindici giorni venga versata nelle casse dell'Associazione la quota associativa di cui all'art. 7.

Art. 7 - Quota Associativa

L'apporto degli Associati all'Associazione è costituito da:

- a. una quota associativa annuale anticipata, il cui importo è fissato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Tale quota associativa può essere ridotta, sempre con delibera del Consiglio di Amministrazione, in virtù di una richiesta di una nuova associazione pervenuta nel corso dell'anno. La quota associativa è comunque dovuta fino a quando si rendano efficaci le dimissioni dell'Associato, comunicate ai sensi del successivo art. 9;
- b. eventuali quote straordinarie, rappresentate da somme di denaro il cui importo è fissato di volta in volta dall'Assemblea degli Associati, la cui relativa deliberazione vincola ciascun Associato se adottata all'unanimità da tutti gli Associati, che altrimenti essa vincola soltanto gli Associati favorevoli all'applicazione della quota straordinaria, ai quali soltanto è d'altro canto riservato di fruire dei risultati delle attività realizzate dalla Associazione in funzione della acquisizione delle suddette quote straordinarie;
- c. eventuali quote e contribuzioni provenienti dagli Associati, al fine di sostenere le attività e gli scopi istituzionali dell'Associazione.

La quota associativa non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazioni.

Art. 8 - Doveri degli Associati

Gli Associati sono tenuti a:

- a. partecipare regolarmente alle attività dell'Associazione;
- b. agire in conformità allo Statuto, all'etica e alla deontologia professionale, al Codice Deontologico;
- c. versare le quote associative fissate dall'Assemblea.

Art. 9 - Perdita o sospensione della qualifica di Associato

La qualifica di Associato si perde per dimissioni o su delibera motivata del Consiglio di Amministrazione per:

- a. dimissioni;
- b. violazione delle norme statutarie;
- c. violazione del Codice Deontologico nei casi ivi previsti;
- d. mancata corresponsione della quota associativa annuale.

Le dimissioni da Associato devono essere comunicate all'Associazione a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno novanta giorni prima del termine dell'esercizio sociale, con effetto dal successivo esercizio.

TITOLO III - PATRIMONIO, ENTRATE, ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO

Art. 10 - Patrimonio, Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai beni di ogni genere e specie che diventino di proprietà dell'Associazione,
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote associative e da contribuzioni di Associati e non Associati,
- b. da proventi derivanti da eventuali attività dell'Associazione,
- c. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le operazioni relative al servizio di cassa dell'Associazione possono essere affidate, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito cui l'Associazione trasmette gli ordini di riscossione e di pagamento. Non è consentito distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È inoltre fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 novembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 11 - Esercizio Sociale e Bilancio

L'esercizio sociale viene chiuso il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del Bilancio, costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, e di una relazione di commento alla gestione. Il bilancio è presentato agli Associati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Organi associativi

Gli organi associativi sono:

- Assemblea
- Consiglio di Amministrazione
- Comitato Direttivo
- Collegio Sindacale
- Collegio dei Probiviri
- Comitato d'Onore
- Il Segretario Generale

TITOLO V - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 13 - Assemblea

L'Assemblea degli Associati, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli Associati, tutti vincolati, anche gli assenti ed i dissenzienti, dalle sue deliberazioni adottate in conformità alla legge ed allo Statuto.

Art. 14 - Partecipazione

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative, se dovute; tutti gli Associati aventi natura di ente sono rappresentati in Assemblea dai loro rappresentanti organici, che, di volta in volta, possono con atto scritto, farsi sostituire da un dirigente o da un funzionario dell'ente medesimo.

Ogni Associato, qualora munito di diritto di voto ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, ha diritto ad un solo voto in Assemblea.

Ogni Associato (ente o persona fisica) può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato, che non può però essere portatore in Assemblea di più di cinque deleghe di voto.

Art. 15 - Convocazione e decisioni degli Associati

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci a seguito di deliberazione del Consiglio medesimo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e dell'ordine del giorno nonché la previsione di un'Assemblea di seconda convocazione che può aver luogo il medesimo giorno fissato per l'Assemblea di prima convocazione, purché siano trascorse sei ore dal momento della constatazione essere andata deserta l'Assemblea di prima convocazione.

L'Assemblea viene convocata, anche fuori della sede dell'Associazione, con lettera raccomandata inviata agli Associati almeno dieci giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro degli Associati, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

Le decisioni degli Associati possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati, ed in particolare a condizione che: (a) dai documenti sottoscritti dagli Associati risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; (b) ad ogni Associato sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere; (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti dell'Associazione e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; (d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli Amministratori ed agli Associati in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

Art. 16 - Costituzione

L'Assemblea di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto, mentre l'Assemblea di seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un terzo degli Associati aventi diritto di voto, salvo che, in funzione delle maggioranze deliberative fissate dal successivo articolo 17 per le deliberazioni

riguardanti le modificazioni statutarie o lo scioglimento dell'Associazione, i quorum di votazione superino di per sé i qui fissati quorum di costituzione.

Art. 17 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente adottate a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti, salvo che riguardino la nomina a cariche sociali, che ha luogo a maggioranza relativa di voti, espressi anche per delega, oppure le modificazioni dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione, per i quali è richiesto il voto favorevole, anche per delega, di più della metà degli Associati.

Art. 18 - Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in caso di assenza o di impedimento anche di questo, da uno degli altri Vice Presidenti o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi ultimi, da persona designata dall'Assemblea medesima, cui spetta comunque di designare il proprio segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare la legittimazione all'intervento alla stessa e quindi la regolarità delle deleghe, dirigere la discussione e sottoscrivere, con il segretario, il verbale della riunione.

Art. 19 - Riunioni

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione da almeno un quarto degli Associati.

È compito dell'Assemblea degli Associati:

- a. approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso il precedente 31 (trentuno) dicembre, il preventivo dell'esercizio successivo e la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il rapporto del Collegio Sindacale che li accompagna,
- b. determinare l'importo dell'eventuale quota straordinaria di cui al precedente art. 7,
- c. nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, dopo averne fissato il numero, e fra i membri del Consiglio di Amministrazione il Segretario Generale, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri e del Comitato d'Onore,
- d. deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori;
- e. deliberare su qualunque altra materia sia ad essa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMITATO DIRETTIVO

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di componenti variante fra nove e venticinque, compreso il Segretario Generale, nominati in numero dispari tra i Soci Fondatori e Ordinari dall'Assemblea degli Associati, che, di volta in volta, ne determina il numero; il Segretario Generale può essere scelto dall'Assemblea degli Associati anche tra soggetti diversi dai soci Fondatori e Ordinari.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi sono eletti a maggioranza relativa di voti dall'Assemblea degli Associati fra gli Associati persone fisiche e nell'ambito di soggetti proposti dagli Associati non persone fisiche, salvo quanto sopra stabilito per il Segretario Generale.

Art. 21 - Cooptazione dei Consiglieri

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, i superstiti provvedono, mediante cooptazione, a sostituirli con altre persone fisiche e nell'ambito dei soggetti proposti, come sopra detto, dagli Associati non persone fisiche. Allo stesso modo, se nel corso dell'esercizio sociale viene a mancare il Segretario Generale, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirlo per cooptazione, anche scegliendolo tra soggetti diversi dai Soci Fondatori o Ordinari. I consiglieri ed il Segretario Generale così eletti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, purché confermati dall'Assemblea degli Associati immediatamente successiva alla loro cooptazione.

Art. 22 - Insostituibilità del Consigliere

I Consiglieri non possono farsi sostituire o rappresentare nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Consigliere chiamato alla carica in funzione della sua posizione presso l'Associato decade nel caso venga meno tale posizione, così come nei casi di recesso o esclusione o dichiarazione di incapacità dell'Associato o di assoggettamento dello stesso a procedure concorsuali.

Art. 23 - Presidenti, Vicepresidenti, Segretario Generale

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente Vicario, e due Vice Presidenti.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente del Consiglio di Amministrazione nei casi di assenza o di suo impedimento mentre gli altri Vice Presidenti sostituiscono il Vice Presidente Vicario nei casi in cui egli pure sia assente o impedito. Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente Vicario fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e quella degli altri Vice Presidenti fa prova dell'assenza o dell'impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente Vicario.

Al Segretario Generale spettano le seguenti funzioni:

- di segretario nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione nonché in tutti gli altri organismi collegiali facenti capo all'Associazione, nonché l'istituzione di eventuali Commissioni Tecniche, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione;
- compimento di atti di gestione ordinaria della Associazione, nei limiti delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione e sotto la supervisione dello stesso;
- tutte le altre funzioni che gli vengano attribuite dal Consiglio medesimo.

Al Segretario Generale potrà essere attribuito un compenso annuo deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - Convocazione

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione almeno due volte ogni anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno sette giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio si raduna presso la sede dell'Associazione o anche altrove.

È ammessa la possibilità di intervento alle adunanze del Consiglio attraverso mezzi audio o audiovideo conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti affrontati.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli Amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli Amministratori e sia conservata agli atti dell'Associazione la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due Amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto in tema di Consiglio di Amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 25 - Riunioni

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o di suo impedimento dal Vice Presidente Vicario, in caso di assenza o impedimento anche di questo da uno dei Vice Presidenti ed in caso di assenza o di impedimento anche di questi ultimi da persona designata dal Consiglio medesimo.

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione viene su apposito libro redatto verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, che, in caso di mancanza, assenza o impedimento del Segretario Generale Permanente, viene nominato dal Presidente della riunione.

Copia di ciascun verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere trasmessa a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco effettivo.

Art. 26 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare al Consiglio spetta di:

- a. predisporre il Bilancio dell'ultimo decorso esercizio sociale ed il programma per l'esercizio successivo, unitamente alla relazione annuale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- b. deliberare in merito all'importo della quota associativa annuale e proporre all'Assemblea degli Associati l'importo dell'eventuale quota straordinaria di cui al superiore art. 7;
- c. convocare l'Assemblea degli Associati;
- d. promuovere ogni possibile iniziativa tendente alla attuazione degli scopi dell'Associazione;
- e. deliberare l'ammissione di nuovi Associati, sentito il parere consultivo e non vincolante del Comitato Direttivo, ove nominato, con la possibilità di esercitare una "Clausola di Gradimento" debitamente motivata;
- f. stabilire la categoria in cui può collocarsi il potenziale Associato selezionato se diversa da quella proposta dal Comitato Direttivo, ove nominato;
- g. nominare, ove necessario, un Comitato Strategico ed un Comitato Scientifico all'interno dell'Associazione e stabilirne il relativo regolamento;
- h. delegare al Segretario Generale, l'istituzione di eventuali Commissioni Tecniche all'interno dell'Associazione e stabilirne, ove necessario, il relativo regolamento;
- i. approvare il Codice Deontologico;
- j. assumere dipendenti con la qualifica di dirigenti;
- k. terminare il rapporto con dipendenti con la qualifica di dirigenti;
- l. fissare obiettivi e determinare bonus per lo staff professionale che opera a supporto dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o a più dei propri componenti parte dei propri poteri, non però quelli nel presente articolo, sotto le lettere a), b), c), e), f), g), h), i), j), k) e l) indicati quali poteri spettanti in particolare al Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 - Rappresentanza

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in ogni grado di giurisdizione e per qualsivoglia tipo di controversia, investendoli anche del potere di addvenire a transazioni, spetta disgiuntamente fra loro al

Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascuno dei tre Vice Presidenti nell'ordine in cui agli stessi compete di presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi spetta anche al Segretario Generale nell'ambito dei suoi poteri e a ciascun Consigliere cui il Consiglio abbia delegato parte dei propri poteri e tale rappresentanza si intende conferita, oltre che per il compimento degli atti previsti nella delega, anche per dare esecuzione a qualsiasi deliberazione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Direttivo.

Art. 28 - Comitato Direttivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Direttivo formato da un numero di suoi membri determinato dal Consiglio medesimo fra tre e nove: di esso fa parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Direttivo resta in carica fino alla scadenza o alla decadenza del Consiglio che lo nomina ed è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, da altro dei suoi componenti designato dagli intervenuti alla riunione.

Le funzioni di segretario del Comitato Direttivo sono svolte dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, da persona all'uopo designata dal Presidente della riunione.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono convocate, anche fuori dalla sede dell'Associazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta da due altri dei suoi membri, sono regolarmente costituite quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vi sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, precisato che, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per la convocazione delle riunioni del Comitato Direttivo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni fissate per la convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Al Comitato Direttivo vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione poteri ed attribuzioni in materia di ordinaria amministrazione dell'Associazione ed il compito di selezionare le domande di adesione soddisfacenti la politica di ammissione dell'Associazione e pertanto suscettibili di successivo esame da parte del Consiglio di Amministrazione. Il parere espresso dal Comitato

Direttivo è consultivo e non vincolante per il Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono fatte constare da verbali che, sottoscritti dal Presidente e dal segretario della riunione, sono redatti su apposito libro e dei quali devono trasmettere copie a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascun Sindaco effettivo.

TITOLO VII - COLLEGIO SINDACALE, COLLEGIO DEI PROBIVIRI E COMITATO D'ONORE

Art. 29 - Collegio Sindacale

L'amministrazione dell'Associazione è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi, fra i quali è scelto il Presidente del Collegio medesimo, e da due Sindaci supplenti, eletti tutti a maggioranza relativa di voti, dall'Assemblea nell'ambito delle persone designate dai singoli Associati. Esso deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili.

Il Collegio Sindacale resta in carica tre anni: i suoi componenti sono rieleggibili.

I Sindaci effettivi devono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato Direttivo.

Per la sostituzione dei componenti il Collegio Sindacale si osservano, in quanto applicabili, le norme dalla legge stabilite in materia di sostituzione dei Sindaci nelle società per azioni.

Art. 30 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da nove membri, di cui tre effettivi e sei supplenti, eletti, a maggioranza relativa di voti, dall'Assemblea degli Associati tra persone di altissimo e condiviso valore professionale, autonomia, indipendenza nonché di specchiata condotta morale. Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di

garantire l'osservanza dei comportamenti delle Associate e degli organi dell'Associazione allo Statuto e al Codice Deontologico.

Il Collegio dei Probiviri, i cui componenti sono rieleggibili, resta in carica tre anni. I membri effettivi nominano nel proprio seno il Presidente del Collegio medesimo. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su convocazione scritta inviata dal Presidente agli altri componenti con sette giorni di preavviso, o nei casi di urgenza, con almeno ventiquattro ore di preavviso e delibera a maggioranza di voti dei suoi membri.

Delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri viene redatto su apposito libro un verbale sottoscritto da tutti i membri del Collegio e trasmesso in copia alle parti interessate.

Nel caso in cui un membro effettivo si trovi in una situazione di conflitto di interesse, impossibilità a partecipare, astensione o ricusazione, lo stesso verrà sostituito da uno dei membri supplenti scelto dal Presidente mediante estrazione a sorte.

In caso di dimissioni, nella prima Assemblea, si provvede alla reintegrazione del Collegio mediante la nomina di un nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza del Collegio stesso.

Il Collegio si attiva d'ufficio, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o di una o più Associate.

Per ogni controversia che il Collegio sia chiamato a risolvere ai sensi del Codice Deontologico, nel caso in cui un membro effettivo si trovi in una situazione di conflitto di interesse, astensione o ricusazione, lo stesso, ai soli fini di gestire la controversia, verrà sostituito da uno dei membri supplenti scelto dal Presidente mediante estrazione a sorte. Il Collegio avrà quindi una composizione *ad hoc* per gestione della singola controversia e al termine della stessa il membro tornerà a svolgere le funzioni di supplente, pur rimanendo in carica il Collegio nella sua composizione originaria per lo svolgimento delle altre funzioni.

In caso di gestione della controversia, l'emolumento spettante al Collegio viene dallo stesso stabilito a carico delle parti interessate secondo le modalità e gli importi previsti dal Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera di Commercio di Milano.

Il Collegio, al termine del procedimento, emana i provvedimenti previsti dal Codice Deontologico, tenuto conto della gravità delle singole condotte tenute.

Il Collegio dei Probiviri può suggerire al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni da rivolgere alle Associate in merito alla condotta deontologica.

Art. 31 - Comitato d'Onore

Il Comitato d'Onore è l'insieme delle persone chiamate a farvi parte, a titolo onorifico, dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio di Amministrazione, che le sceglie fra quelle personalità del mondo imprenditoriale, scientifico, accademico, che per propri meriti, capacità professionale e notorio prestigio meritino tale riconoscimento nell'ambito delle finalità perseguite dall'Associazione e possano dare un contributo di idee alla stessa.

TITOLO VIII - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 32 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, qualunque ne sia la causa, l'Assemblea degli Associati nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il residuo patrimonio attivo deve essere destinato a fini di interesse generale, secondo le deliberazioni dell'Assemblea medesima.